

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 12,00 del giorno 07.06.2016 alle ore 13,00 del giorno 13.06.2016

Chieti, li 13.06.2016

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera di Deputazione Amministrativa n° 135 del 31.05.2016.

OGGETTO: Incarico legale per passaggio strade di Bonifica agli enti preposti.

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno (31) del mese di maggio (05) in Chieti, alle ore 16.00 presso il Consorzio di Bonifica intestato sito in Via Gizio n. 36, nella sala delle riunioni della sede dello stesso Consorzio – a seguito di convocazione a mezzo telegramma prot. n. 5081 del 30.05.2016 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Signori

			Presente	Assente
1	Roberti Roberto	Presidente	x	
2	Carota Palmiro	Vice Presidente	x	
3	De Francesco Valerio	Membro	x	
4	Palozzo Bruno	Membro	x	
5	Tatilli Gianni	Membro	x	

	IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
1	Barbetta Giovanni	Presidente C.R.C.	x	
2	Serra Michele	Membro C.R.C.	x	
3	Colonna Gildo Fabio	Membro C.R.C.		x

Assiste il Direttore Ing. Tommaso Valerio.

Il Presidente costata che sono presenti n. 5 membri su 5, dichiara valida la seduta ed invita a passare all'o.d.g.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la Sig. Maria Simone.

Sul punto n. 9 all'odg

La Deputazione

Premesso che:

i Consorzi hanno realizzato nel corso degli anni passati svariati chilometri di strade a servizio della collettività;

quasi tutte le strade realizzate sono state trasferite in gestione agli Enti competenti;

quattro delle strade realizzate dai Consorzi, oggi confluiti nel Consorzio di Bonifica Centro, risultano ancora in carico allo stesso e precisamente:

- la strada denominata del “Buonconsiglio” che collega la Strada Provinciale Traversa Popoli con la Strada Statale Piceno Aprutina nei pressi della Chiesa del Buonconsiglio, ricadente interamente nel territorio Comunale di Chieti;
- la strada denominata “Fondo Valle Dentalo” che collega la strada Provinciale Chieti – Filetto con la Strada Provinciale Ripa Teatina –Tollo, ricadente nei territori comunali di Filetto, Ari e Miglianico;
- la strada denominata “La Sardella” sita nel comune di Penne;
- la strada denominata “Raccordo strada per Collalto”, sita nel comune di Penne che collega la città con il Comune di Farindola;

tutte le strade costituiscono infrastrutture viarie di vitale importanza per i collegamenti stradali fra i diversi centri cittadini interessati e sono di fatto dei collegamenti oggi insostituibili;

Tenuto conto che:

le strade di bonifica non risultano costituite in una propria categoria, ma devono essere comprese fra i tipi di strade facenti capo agli enti pubblici territoriali, e sono considerate come tali solo ai fini della esecuzione dei lavori di bonifica: una volta costruite e collaudate devono essere classificate tra le strade ordinarie (statali, regionali, provinciali o comunali);

tale principio è sancito dal comma 2 dell’art. 17 del R.D. n. 215/1933 il quale stabilisce che la gestione e la manutenzione delle opere stradali eseguite per la bonifica “è a carico dello Stato e degli altri enti obbligati secondo le leggi relative...”;

le strade di bonifica una volta eseguite in base alla legge generale sulla bonifica, i cui obiettivi concorrono in un primo momento a realizzare, rientrano nel regime giuridico loro proprio, venendo meno le esigenze di organicità di azione e di disciplina delle stesse in sede di esecuzione;

tale conclusione, del resto già espressamente prevista dalla legge 12.02.1958, n. 126 è confermata anche dalla vigente normativa in materia ovvero dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.(“Nuovo Codice della Strada”);

a conferma del fatto che le strade di bonifica non costituiscono una autonoma categoria è data dal comma 5 dell’art. dell’art. 2 sopra citato D.Lgs., il quale distingue le strade, riguardo al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione, nonché per le esigenze di carattere amministrativo, esclusivamente in “statali”, “regionali”, “provinciali” e “comunali” ed individua quali Enti proprietari delle suddette strade, rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia ed il Comune;

in capo al Consorzio, quindi, non sussiste alcun obbligo legale inerente alla manutenzione della strada in questione né può essere imputata alcuna responsabilità, civile o penale, in caso di violazione dell’obbligo di gestione;

tali conclusioni valgono a prescindere dalla avvenuta o meno classificazione formale della strada la quale costituisce un provvedimento finalizzato a semplificare e ad accelerare l’identificazione dell’ente manutentore, comunque sempre identificabile sulla base dei concreti indici di riferimento elaborati dal legislatore nonché sulla base dei principi fissati dalla Corte di Cassazione e dai Giudici amministrativi, quali l’uso pubblico o l’apertura al pubblico transito, l’ubicazione della strada, l’inclusione o meno di questa nella toponomastica comunale, provinciale etc (si veda Cass. 28 novembre 1988 n. 6412; Cass. 22 giugno 1983 n. 4271; Cass. 1° dicembre 1981; Cass. 8 marzo 1979 n. 1430; Cass. 12 novembre n. 5385; T.A.R. Veneto 27 settembre 1989 n. 1140; T.A.R. Lazio 1° aprile 1988 n. 225; T.A.R. Puglia 24 aprile 1989 n. 336);

Tenuto conto inoltre delle caratteristiche strutturali, dei volumi di traffico e dell’importanza delle strade in parola si ritiene che le stesse debbano essere classificate provinciali o comunali,

Considerato che il Consorzio ha più volte sollecitato le Amministrazioni Provinciali di Chieti e Pescara, le Amministrazioni Comunali di Chieti e di Penne, ognuno per propria competenza, affinché prendessero in capo la gestione e la manutenzione delle arterie viarie, senza alcun riscontro,

Vista la relazione pervenuta dal Direttore Ing. Tommaso Valerio, con la quale propone di dare incarico ad un legale affinché provveda a realizzare il passaggio di gestione delle strade denominate “Buonconsiglio”, “Fondo Valle Dentalo”, “la Sardella” e Raccordo strada per Collalto in carico agli enti preposti;

Ritenuto per il momento conferire tale incarico limitatamente alla strada Buonconsiglio e alla strada Fondo Valle Dentalo, procrastinando la definizione delle altre due strade;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Delegati n. 24 del 28.12.2015 di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2016;

Con i poteri di cui all’art. 28 dello Statuto consorziale nonché con voti unanimi espressi nei modi previsti dall’art. 45 dello statuto stesso;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di incaricare l’avv. Marco Femminella con studio legale in Chieti affinché provveda a realizzare il passaggio di gestione delle strade denominate “Buonconsiglio” e “Fondo Valle Dentalo”;
- 3) Di impegnare la spesa presunta in € 1.000,00 da imputare al Cap. 32 denominato “Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrative” del Bilancio di Previsione consortile 2016;
- 4) Di precisare che la liquidazione dell’onorario sarà effettuata in base a quanto stabilito dall’art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 e s.m.i.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO
F.to(Maria Simone)

IL PRESIDENTE
F.to(Roberto Roberti)